

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”

Sommario

Fonte normativa e natura dell'istituto.....	3
Destinatari.....	3
Modalità di recepimento e formazione	3
Scopo e ambito di applicazione	3
Le segnalazioni.....	4
Oggetto delle segnalazioni.....	4
Canali di segnalazione interna.....	5
Destinatario e modalità della segnalazione.....	6
Riservatezza e divieto di ritorsione	6
Attività di verifica della fondatezza della segnalazione	7
Apparato sanzionatorio.....	7

Fonte normativa e natura dell'istituto

L'introduzione nell'ordinamento nazionale di un'adeguata tutela del dipendente (pubblico e privato) che segnala condotte illecite dall'interno dell'ambiente di lavoro è prevista in convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d'Europa), ratificate dall'Italia, oltre che in raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, talora in modo vincolante, altre volte sotto forma di invito ad adempiere.

Con il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, si è provveduto, nell'ordinamento italiano, all'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

L'espressione *whistleblower* – o persona segnalante – indica la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo. L'espressione “procedura *whistleblowing*” denomina l'insieme delle procedure per la segnalazione e le azioni previste a tutela dei soggetti che segnalano fatti illeciti e irregolarità.

Destinatari

I Destinatari della presente procedura sono:

- i dipendenti di Tecno Holding S.p.A., con ciò intendendosi i soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato, di qualsiasi grado o qualsivoglia natura, inclusi i lavoratori a termine, compresi quelli con contratto di inserimento o di apprendistato o a tempo parziale, nonché i lavoratori in distacco ovvero in forza con contratti di lavoro para-subordinato (somministrazione di lavoro);
- i lavoratori autonomi nonché i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso Tecno Holding S.p.A.;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso Tecno Holding S.p.A., che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso Tecno Holding S.p.A.;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso Tecno Holding S.p.A..

Modalità di recepimento e formazione

La presente procedura è d'immediata applicazione.

La procedura deve essere oggetto di ampia comunicazione, così da diventare un costante riferimento nelle attività aziendali dell'Ente.

Ai fini dell'attuazione della procedura, la formazione e l'informativa verso il personale è gestita dal RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e dall'ORGANISMO di VIGILANZA dell'Ente (da qui in poi anche ODV) e con i responsabili di altre funzioni aziendali.

Scopo e ambito di applicazione

L'obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di descrivere e regolamentare il processo di segnalazione delle violazioni di illeciti o irregolarità, fornendo al segnalante (cd. *whistleblower*) chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione

delle segnalazioni, nonché riguardo alle forme di tutela che vengono predisposte da Tecno Holding S.p.A. in conformità alle disposizioni normative.

La presente procedura ha altresì lo scopo di disciplinare le modalità di accertamento della validità e fondatezza delle segnalazioni e, conseguentemente, di intraprendere le azioni correttive e disciplinari opportune a tutela di Tecno Holding S.p.A..

La presente procedura di seguito descritta deve essere applicata fedelmente dai DESTINATARI, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023.

Le segnalazioni

Oggetto delle segnalazioni

Devono formare oggetto di segnalazione comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Tecno Holding S.p.A. (da qui in avanti VIOLAZIONI) e che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione (da qui in avanti MOG) ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al D.Lgs. 24/2023, relativi ai seguenti settori:
 - appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti;
 - sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse in Tecno Holding S.p.A., nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni. Il segnalante non deve utilizzare l'istituto per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture aziendali.

Canali di segnalazione interna

Tecno Holding S.p.A. ha attivato due canali alternativi di segnalazione interna, che consentono di effettuare:

- 1) segnalazioni in forma scritta, mediante la piattaforma WhistleblowingPA;
- 2) segnalazioni in forma orale, mediante incontro diretto con l'ODV.

Tecno Holding S.p.A. predilige l'uso della piattaforma WhistleblowingPA, di seguito meglio delineato (par. 5.3), come mezzo d'invio della segnalazione in quanto permette una maggiore tutela per l'identità del segnalante.

Tuttavia, ove la persona segnalante volesse effettuare la segnalazione in forma orale, potrà chiedere un incontro diretto con l'ODV scrivendo a odv231tecnoholding@gmail.com. In tal caso, la segnalazione orale, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura dell'ODV mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

La segnalazione, sia scritta che orale, deve contenere:

- le generalità di chi effettua la segnalazione, con indicazione della qualifica o posizione professionale, salvo che la persona segnalante scelga di farla in forma anonima tramite la piattaforma WhistleblowingPA;
- la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza;
- la data e il luogo ove si è verificato il fatto;
- il nominativo e il ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l'attività) che consentono di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione dei nomi e ruoli di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime sono accettate solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate. Esse saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

Uso della piattaforma

Le segnalazioni potranno pervenire, in forma scritta, attraverso la piattaforma online WhistleblowingPA che Tecno Holding S.p.A. ha attivato, la quale consente maggiore sicurezza e confidenzialità.

La segnalazione attraverso la piattaforma:

- avverrà mediante la compilazione di un questionario, che potrà essere inviata in forma anonima o indicando le proprie generalità;
- verrà ricevuta dal Responsabile Anticorruzione e gestita garantendo la confidenzialità del segnalante;
- potrà essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.

Inoltre, la piattaforma permette il dialogo, anche in forma anonima, tra il segnalante e il Responsabile Anticorruzione e l'ODV per richieste di chiarimenti o approfondimenti, senza quindi la necessità di fornire contatti personali.

La piattaforma è accessibile su

https://www.tecnoholding.it/pages/Whistleblowing_it/144

Destinatario e modalità della segnalazione

Il soggetto preposto alla ricezione e all'esame delle segnalazioni sono il Responsabile Anticorruzione e l'Organismo di Vigilanza di Tecno Holding S.p.A..

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dal Responsabile Anticorruzione e all'ODV è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, all'ODV, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Riservatezza e divieto di ritorsione

È compito dell'ODV garantire la riservatezza del soggetto segnalante sin dal momento della presa in carico della segnalazione anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata. Il venir meno di tale obbligo costituisce una violazione della procedura e, conseguentemente, del MOG di Tecno Holding S.p.A..

Tutte le segnalazioni ricevute, a seconda del canale utilizzato, sono archiviate a cura dell'ODV a tutela della riservatezza del segnalante.

La segnalazione e la documentazione allegata non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di terzi.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

La persona segnalante va sempre informata mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/organi/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante.

Alla persona segnalante si applicano le misure di protezione previste dal Capo III del D.Lgs. 24/2023, che si estendono anche:

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

La tutela della persona segnalante si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico nell'ambito del proprio contesto lavorativo non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Resta inteso che Tecno Holding S.p.A. potrà intraprendere le opportune misure disciplinari, nonché quelle legali, anche a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine.

Attività di verifica della fondatezza della segnalazione

La gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'ODV, che provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale della persona segnalante, ove noto, e di eventuali altri soggetti che possono riferire su fatti.

L'ODV svolge direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della stessa. Può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni aziendali quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento, come anche di consulenti esterni.

Durante l'attività istruttoria della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza e il rispetto dell'anonimato del segnalante. Nel qual caso su chi è intervenuto a supporto delle eventuali indagini gravano i medesimi doveri di comportamento, volti alla riservatezza del segnalante.

Per valutare la fondatezza della segnalazione viene richiesto alla funzione Risorse Umane di verificare l'esistenza di altri procedimenti disciplinari (pendenti o conclusi) a carico del soggetto nei cui confronti è presentata la segnalazione (segnalato), sia nella veste di denunciante che di incolpato.

All'esito dell'attività istruttoria viene redatta dall'ODV una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse che sarà condivisa, in base agli esiti, con le funzioni o strutture aziendali competenti, al fine di garantire eventuali piani d'intervento e l'adozione di azioni a tutela di Tecno Holding S.p.A...

Gli esiti dell'attività d'indagine sono altresì sottoposti al Direttore Generale per eventuali procedure sanzionatorie, fermo restando che l'adozione dei provvedimenti rimane di competenza delle funzioni a ciò preposte.

Qualora, all'esito dell'attività di verifica, la segnalazione risulti fondata, l'ODV, in relazione alla natura violazione accertata – oltre a condividere gli esiti con le funzioni, organi e strutture sopraindicate – potrà presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Apparato sanzionatorio

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali segnalazioni riscontrate come infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero quelle manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di 7

danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della presente procedura.

Le sanzioni disciplinari saranno proporzionate all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno anche giungere alla risoluzione del rapporto, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle normative di CCNL applicabili.

Sono analogamente sanzionate anche tutte le accertate violazioni delle misure poste a tutela del segnalante.

Fatte salve le sanzioni applicabile dall'Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 24/2023, i provvedimenti disciplinari nei confronti del personale di Tecno Holding S.p.A.. sono adottati secondo quanto previsto dal vigente Sistema Disciplinare.